

CONVENZIONE

Per la regolazione dei rapporti tra il Consorzio di Bonifica delle Marche ed i Gestori del SII nel territorio della Regione Marche

L'anno _____ del mese di _____, il giorno _____, in _____

tra

il Consorzio di Bonifica della Regione Marche (di seguito "Consorzio"), con sede in _____, legalmente rappresentato da _____, incaricato con _____ n. _____ del _____

e

_____ gestore del SII, per l'ATO n. _____

P.Iva _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato per la carica in via _____ di seguito denominato "Gestore";

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della L.R. 13/2013, definisce il contributo che i gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) di tutte le ATO della Regione Marche devono riconoscere al Consorzio per contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, per l'utilizzo di canali artificiali e corsi d'acqua naturali come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative.

Articolo 2

Obblighi del Consorzio

1. Il Consorzio si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità i canali di bonifica artificiali e i corsi d'acqua naturali utilizzati come recapito degli scarichi di competenza dei Gestori del SII attraverso la realizzazione di opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
2. Ove sia ravvisata la necessità di eseguire opere di somma urgenza che il Consorzio non sia in grado di attuare, i Gestori, previa autorizzazione del Consorzio, possono provvedervi in proprio. In tale ipotesi, il Consorzio si impegna a ristorare le somme spese dai Gestori debitamente rendicontate, anche mediante compensazione sul contributo dovuto in forza della presente convenzione.

Articolo 3

Durata

1. La presente Convenzione ha una durata correlata al periodo regolatorio AEEGSI. Il primo periodo regolatorio di riferimento va dal 2016 al 2019. Pertanto la presente Convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti per la medesima durata del successivo periodo regolatorio, salvo nuova convenzione determinata dall'approvazione, previa consultazione dei Gestori, da parte della Regione Marche di un nuovo piano di classifica e di riparto.

Articolo 4

Attività di gestione

1. La gestione dei sistemi di bonifica è eseguita con riferimento alla tipologia di azioni ed agli standard quali-quantitativi indicati nel Piano di Classifica degli immobili.
2. Il Piano di Classifica determina il beneficio che i gestori traggono dalle attività e dalle opere di bonifica secondo il criterio della proporzionalità. Il Piano di Riparto della spesa consortile costituisce invece il documento con il quale il Consorzio ripartisce le spese previste in proporzione al beneficio determinando i contributi a carico dei gestori.
3. I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati contestualmente ai nuovi periodi regolatori tariffari e comunque in occasione di ogni intervento normativo, anche della Regione Marche e dovranno tenere conto della segnalazione da parte dei gestori delle criticità riscontrate e degli interventi da eseguirsi in esito a un tavolo tecnico tra Consorzio e gestore da tenersi annualmente.
4. Non essendovi corrispondenza tra il comprensorio consortile utilizzato per i centri di costo e la suddivisione dei comprensori d'ambito (AATO) gli importi indicati nei Piani di Riparto vengono rapportati sulla base dei volumi idropotabili medi captati che effettivamente ogni sorgente riesce a garantire in quanto indice della densità degli insediamenti.
5. Il Piano di Riparto prevede che il rapporto di contribuzione possa variare negli anni conseguentemente all'approvazione del nuovo testo del Piano stesso ad opera della Regione Marche. Se tale rapporto dovesse essere rivisitato per opportune motivazioni, il Consorzio dovrà confrontarsi con il Gestore. Ad ogni modo il rapporto di contribuzione verrà utilizzato solo in fase di preventivo in quanto i costi saranno rendicontati a consuntivo secondo i comprensori che dovranno rappresentare i centri di costo come meglio delineato all'art. 6.

Articolo 5

Determinazione del contributo dovuto

1. Il contributo annuo non può essere predeterminato o fisso in quanto il riconoscimento in tariffa secondo le indicazioni dell'AAEGSI è vincolato all'accertamento che il citato contributo sia correlato all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela della risorsa idrica. Pertanto il Consorzio al 31.12. di ogni annualità di valenza della presente Convenzione dovrà rendicontare le azioni intraprese e le spese sostenute sia in conto capitale che in conto esercizio relativamente al singolo bacino idrografico di interesse del gestore.

Articolo 6

Modalità di versamento del contributo

1. Il Gestore del SII verserà il contributo per ogni anno corrente come determinato nel precedente articolo nel seguente modo:
 - entro il 30 novembre una quota a titolo di acconto pari al 60% della contribuzione spettante, calcolata ai sensi dei documenti sopra richiamati;
 - entro il 30 giugno dell'anno t+1, il conguaglio della contribuzione totale a proprio carico di quanto effettivamente dovuto, così come risultante dalla specifica rendicontazione effettuata per la predisposizione del bilancio d'esercizio consuntivo (t-1) e calcolabile per singolo AATO in base al criterio di cui all'art.6;
 - nell'anno t+2, in fase di predisposizione della proposta tariffaria, verrà chiesto il necessario riconoscimento tariffario della contribuzione versata dal gestore di competenza dell'anno t.

Articolo 7

Riconoscimento del contributo in tariffa

1. Il servizio idrico ambientale ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 è un servizio a rete a rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e della sostenibilità. Il contributo va quindi identificato come "costo ambientale" così come definito dal D.M. 24.02.2015 n. 39 e nelle deliberazioni dell'AAEGSI.
2. I Gestori, per quanto di propria competenza, si impegnano, ove non avvenuto, a richiedere il riconoscimento in tariffa del contributo dovuto in virtù della presente convenzione, alle AATO/ Enti di Governo d'ambito competenti per tutta la durata della presente Convenzione.

3. Nel caso di mancato riconoscimento in tariffa del presente contributo da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, la presente Convenzione si risolverà automaticamente ed il Consorzio si impegna a ripetere quanto eventualmente percepito a tale titolo, se ed in quanto dovuto.

Articolo 8

Qualità delle acque scaricate

4. Gli scarichi che si immettono nei canali artificiali e nei corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio devono essere in linea con quanto previsto, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm., nel Piano Regionale di Tutela delle Acque e ss.mm., nei tempi e nei modi previsti dai Piani d'Ambito di ciascuna ATO/Ente di Governo d'ambito competente.

Articolo 9

Informazioni e controllo

1. Il Consorzio garantisce agli Enti Gestori dell'Ambito ed ai Gestori del SII, l'accesso alla piattaforma dei lavori ovvero a tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività di manutenzione effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate. Per gli interventi verrà redatto dal Consorzio un Report annuale.
 - Il Report per gli interventi di manutenzione indicherà i lavori suddivisi per categorie e prestazioni (es. taglio vegetazionale per la rimozione delle ostruzioni, ripristino della officialità idraulica) e riporterà in via sommaria anche la consistenza.
 - Per tutte le attività, siano esse ordinarie che straordinarie verrà riportato l'importo complessivamente speso nel territorio corrispondente a quello in cui opera il gestore del SII.
 - Il report in via sintetica indicherà i benefici di ordine generale ricevuti dal Gestore del Servizio dall'attività del Consorzio.
 - Verranno evidenziate le criticità più importanti presenti nei canali e corsi d'acqua del territorio di competenza e le linee d'intervento per l'anno successivo, recependo, per quanto possibile, richieste ed indicazioni del gestore del SII.
2. I Gestori del SII, si riservano la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essi indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione, sia durante i lavori che a lavori eseguiti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. I Gestori del SII, potranno, concordare l'affidamento al Consorzio di attività di loro spettanza in

prossimità dei canali e corsi d'acqua di competenza del Consorzio stesso (es: mantenimento della visibilità ed accessibilità degli scolmatori, manutenzione degli scolmatori , ecc.)

Articolo 10

Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne i Gestori del SII, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente Convenzione. Allo scopo il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi ovvero alle opere dei Gestori causati dalle attività sui sistemi di bonifica di cui alla presente Convenzione.
2. I Gestori del SII terranno indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente Convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse.

Articolo 11

Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le Parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione. In caso di esito negativo, le Parti concordano che, ad eccezione dei casi di incompetenza inderogabile stabiliti dalla legge, la competenza esclusiva relativa a qualunque controversia insorta in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità della presente Convenzione, è devoluta al Foro Ordinario competente territorialmente in relazione alla sede legale del gestore.

Articolo 12

Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente Convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 13

Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio ed i Gestori del SII accettano tutte le clausole contenute nella presente Convenzione.

Articolo 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia. Le clausole contenute nella presente Convenzione potranno subire variazioni per effetto di future negoziazioni che si riterranno necessarie in conseguenza di modifiche alle disposizioni legislative o regolamentari.

